



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1529

Data 01/10/2026

**OGGETTO: CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI CON ALMA MATER
STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - DIMEVET**

OGGETTO: Convenzione per tirocini Curricolari con Alma Mater Studiorum Università di Bologna - DIMEVET

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

PREMESSO che

- ❖ al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'art. 18 della Legge n. 196/1997 prevede lo svolgimento di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;
- ❖ tali tirocini sono disciplinati anche dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con Decreto 25 Marzo 1998, n. 142;

CONSIDERATO che

- ❖ le Convenzioni da stipulare tra le istituzioni formative di seguito indicate e l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara (*Soggetto Ospitante*) non costituiscono presupposto sulla base del quale poter instaurare un rapporto di qualsivoglia forma lavoro pertanto i tirocinanti, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. d) della Legge n. 196/1997, non potranno avanzare pretese in tal senso. Infatti l'attività di tirocinio è finalizzata esclusivamente ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un determinato ambito professionale e pertanto a sviluppare l'apprendimento e le capacità professionali dei tirocinanti;
- ❖ per ciascun tirocinante inserito presso il *Soggetto Ospitante*, in base allo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, viene predisposto un apposito **Progetto Formativo** contenente almeno (non esaustivamente) i seguenti dati:
 - a) il nominativo del tirocinante completo di recapito telefonico;
 - b) i nominativi del *tutor universitario* e del *tutor aziendale*;
 - c) gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - d) le strutture del *Soggetto Ospitante* (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli *infortuni sul lavoro* (INAIL), la *malattia* e la *responsabilità civile*;
 - f) la durata dell'attività di tirocinio disciplinata dalla Convenzione;

VISTO il Regolamento approvato con Deliberazione di questa ASL n. 879 del 29 Giugno 2011, successivamente modificato con Deliberazione n. 453 del 27 Aprile 2012;

RILEVATO che è pervenuta da parte Alma Mater Studiorum Università di Bologna – DIMEVET una proposta per stipulare una Convenzione con questa ASL per lo svolgimento di Tirocini Curricolari;

DATO ATTO che il DPO ha espresso parere positivo relativamente all'articolo sul trattamento dei dati personali proposto dall'Ateneo;

PRESO ATTO che

- ❖ la tutela assicurativa dei tirocinanti (contro *infortuni sul lavoro, responsabilità civile*) sarà garantita dal Soggetto Promotore, con oneri a proprio carico.
- ❖ ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art.1 della Legge n. 123/2007, l'ASL di Pescara, con oneri a proprio carico, provvederà agli adempimenti previsti dalla suddetta normativa nei confronti dei tirocinanti;

VISTO l'allegato schema di convenzione di Tirocini Curricolari con l'Università degli Studi dell'Aquila, in conformità alla normativa di riferimento summenzionata e meglio specificata nel citato schema di convenzione;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativa – contabile e tecnica del presente provvedimento:

1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

D E L I B E R A

per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato per l'attivazione di Tirocini Curricolari con Alma Mater Studiorum Università di Bologna - DIMEVET;
- 2) DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;
- 3) DI DARE ATTO** che:
 - ❖ la tutela assicurativa dei tirocinanti (contro *infortuni sul lavoro, responsabilità civile*) sarà garantita dal Soggetto Promotore, con oneri a proprio carico.
 - ❖ ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art.1 della Legge n. 123/2007, l'ASL di Pescara, con oneri a proprio carico, provvederà agli adempimenti previsti dalla suddetta normativa nei confronti dei tirocinanti;
- 4) DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti;
- 5) DI PUBBLICARE** la presente Deliberazione sull'Albo Pretorio online di questa ASL ai sensi dell'art. 32 della legge 39/09;
- 6) DI DARE ATTO** che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.
- 7) DI CONFERIRE** alla presente Deliberazione immediata esecutività.

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona di Prof. PIER PAOLO GATTA (Omissis), in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (d'ora innanzi **l'Università**)

E

AZIENDA USL PESCARA (C.F. 01397530682) con sede legale in VIA RENATO PAOLINI - 65124 PESCARA (PE), rappresentata nella persona del Soggetto autorizzato alla stipula VERO MICHITELLI (Omissis) (d'ora innanzi **Soggetto ospitante**)

PREMESSO CHE

a) ai sensi dell'art.18 della legge n.196/1997 e successivo D.M. n.142/1998, le Università possono promuovere tirocini a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico; b) in sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa; c) il Regolamento generale d'ateneo per lo svolgimento dei tirocini (d'ora in poi Regolamento) attualmente vigente disciplina le tipologie e le modalità di svolgimento dei tirocini curriculari.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione. Con la stipula della presente convenzione il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere studenti dell'Università per lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti.

Art. 2 - Finalità. Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del

percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro.

Art. 3 - Modalità di svolgimento, programma di tirocinio e durata. L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte. Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma, approvato tramite applicativo tirocini, che ne esplicita i contenuti formativi e organizzativi, secondo il modello predisposto dall'Università. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari (CFU) a esso attribuiti nel piano didattico del corso di studio dello studente. Al termine del tirocinio il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione predisposto dall'Università.

Art. 4 - Registro presenze. Al tirocinante viene rilasciato dall'Università un registro presenze, che deve essere compilato dal tirocinante e controfirmato dal tutor del Soggetto ospitante, al fine dell'attestazione delle presenze e dell'attività svolta.

Art. 5 - Obblighi assicurativi. I tirocinanti sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. In caso di infortunio il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Tutela della sicurezza e della salute degli studenti tirocinanti. Il Soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente. Gli obblighi a carico dello studente tirocinante sono

declinati nel programma di tirocinio.

Art. 7 - Risultati dell'attività. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 9 - Durata. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni. Le parti possono recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente dal firmatario del presente atto. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

Art. 10 - Controversie. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Bologna in via esclusiva.

Art. 11 - Imposta di bollo e registrazione. La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, sottoscrivendola digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo, se dovuta, sarà assolta in modo

virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'Università

Prof. PIER PAOLO GATTA, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie

Firmato digitalmente*

Per il Soggetto ospitante

VERO MICHITELLI

Firmato digitalmente*

** La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.*

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del

D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Marilea Cantagallo
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Rossano Di Luzio ff

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1529 del 01/10/2026 ad oggetto:

CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI CON ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA -
DIMEVET

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 1/10/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato